

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati

studio di consulenza
tributaria e legale

TAX

NEWSLETTER / 1-15 GENNAIO 2018

🌐 PIROLAPENNUTOZEI.IT
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)
🐦 [@STUDIO_PIROLA](#)
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

LEGISLAZIONE

1.1	3
Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge Bilancio 2018). Novità in tema di fatturazione elettronica	

PRASSI

2.1	6
Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Adempimenti dichiarativi relativi all'esercizio dell'opzione per il regime di branch exemption di cui all'articolo 168-ter del TUIR con riferimento al periodo d'imposta 2016, alla luce dei chiarimenti resi dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017. Risoluzione Ministeriale del 15 gennaio 2018, n. 4/E	

GIURISPRUDENZA

3.1	9
Reati Fiscali - Corte di Cassazione, 9 gennaio 2018, n. 232	
3.2	9
Riscossione tributi - Corte di Cassazione, 11 gennaio 2018, n. 440	

LEGISLAZIONE

1.1

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge Bilancio 2018). Novità in tema di fatturazione elettronica

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Legge Bilancio 2018*) rubricata "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*" è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 302 del 29 dicembre 2017, Supplemento Ordinario n. 62. Le principali novità introdotte sono state riportate nella *Tax Newsletter* 16-31 dicembre 2017, alla quale si rimanda; commentiamo in questa sede le disposizioni introdotte in tema di fatturazione elettronica, di cui al comma 909 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2018.

Fatturazione elettronica

Le misure introdotte hanno modificato il Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127, rubricato "*Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23*". Viene previsto che, al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti ovvero identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il c.d. *Sistema di Interscambio*. Gli operatori economici possono avvalersi - attraverso accordi tra le parti - di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al *Sistema di Interscambio*, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.

Resta facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.

Sono esonerati da tali disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel c.d. "*regime di vantaggio*" (cfr. articolo 27, commi 1 e 2, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98) e quelli che applicano il regime forfettario,

di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. I soggetti passivi come in precedenza individuati devono trasmettere con le modalità sopra individuate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche; la trasmissione telematica deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

Gli obblighi di conservazione (di cui all'articolo 3 del Decreto 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146/2014) si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche, nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il *Sistema di Interscambio* e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate.

Un'importante novità riguarda le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori; in particolare, a decorrere dal 1° luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi saranno obbligatorie con riferimento a tali cessioni (i.e. cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori). Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di intesa con il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, saranno definite - anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi dei contribuenti - le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, nonché i termini per la trasmissione telematica e le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati. Con il medesimo Provvedimento potranno essere definite le modalità e i termini gradualmente per l'adempimento dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione di carburanti.

Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti

Per i soggetti passivi che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a Euro 500 il termine di decadenza dell'accertamento è ridotto di due anni.



Semplificazioni amministrative e contabili

Nel caso di esercizio dell'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione:

- a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica IVA;
- b) una bozza di Dichiarazione annuale IVA e di Dichiarazione dei Redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
- c) le bozze dei Modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.

PRASSI

2.1

Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Adempimenti dichiarativi relativi all'esercizio dell'opzione per il regime di branch exemption di cui all'articolo 168-ter del TUIR con riferimento al periodo d'imposta 2016, alla luce dei chiarimenti resi dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017. Risoluzione Ministeriale del 15 gennaio 2018, n. 4/E

La Risoluzione n. 4/E ha fornito alcuni chiarimenti relativamente al regime di *branch exemption* (regime opzionale di esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti, di cui all'articolo 168-ter del TUIR), con particolare riferimento agli adempimenti dichiarativi del 2016, relativi all'esercizio dell'opzione. L'Agenzia delle Entrate, anche tenuto conto delle indicazioni fornite nel Provvedimento del 28 agosto 2017¹, - di seguito Provvedimento - è intervenuta sui seguenti temi.

Modello Redditi SC 2017

Per la determinazione del reddito o della perdita della branch esente è necessario apportare al risultato del rendiconto economico e patrimoniale (redatto secondo i criteri previsti dall'articolo 152 del TUIR) le variazioni in aumento e in diminuzione relative alla singola *branch*; il reddito deve essere indicato separatamente nella Dichiarazione dei Redditi dell'impresa nel complesso. La somma algebrica dei redditi e delle perdite di tutte le singole branch estere deve essere riportata tra le variazioni in aumento (se negativa) o in diminuzione (se positiva) nei righe RF31 e RF55.

Modello IRAP 2017

Il valore della produzione netta relativa alla branch esente, da scomputare dal valore della produzione netta dell'impresa nel complesso, deve essere determinato in via analitica, partendo dal rendiconto economico e patrimoniale della stabile organizzazione estera². Più in particolare, il valore della produzione netta relativa alla branch esente deve essere escluso dalla base imponibile IRAP e deve essere indicato in uno

¹ Tale Provvedimento ha previsto le modalità applicative del regime di *branch exemption*, con particolare riferimento agli adempimenti dichiarativi a cui è tenuta l'impresa residente. Alcune delle indicazioni fornite nel Provvedimento non trovano riscontro nei Modelli Dichiarativi 2017, dal momento che tali Modelli sono stati approvati in data anteriore rispetto alla pubblicazione del Provvedimento.

² Sulla base dei criteri indicati nell'articolo 152, comma 2, del TUIR.

dei campi presenti nei righe dove si riportano le *“altre variazioni”* in aumento e in diminuzione, utilizzando il codice *“99”*.

Prospetto deduzione per capitale investito proprio (ACE) del Quadro RS

Tale Prospetto (*“Prospetto ACE”*) è relativo al riporto dei dati utili ai fini del calcolo dell’agevolazione ACE spettante, indicato nel Quadro *RS* dei Modelli di Dichiarazione Redditi 2017.

L’ammontare complessivo del rendimento nozionale relativo alle stabili organizzazioni estere non può essere superiore al rendimento nozionale relativo all’impresa nel complesso; la parte di rendimento nozionale relativo alle stabili organizzazioni estere che eccede quello relativo all’impresa deve essere imputato in proporzione al rendimento nozionale relativo a ogni singola stabile organizzazione. Nel Prospetto ACE della singola *branch*, il rendimento nozionale spettante deve essere indicato nel campo *“Rendimenti totali”*, al netto della quota eccedente di competenza della *branch*.

Presenza in un Paese estero di stabili organizzazioni plurime

Ai fini dell’esercizio dell’opzione e della determinazione del reddito esente, si assume che all’estero vi sia un’unica stabile organizzazione - fatta eccezione per l’ipotesi in cui il singolo sito produttivo all’estero integri i presupposti per l’applicazione della normativa CFC. Se il sito produttivo (il cui codice è stato selezionato come identificativo della stabile organizzazione esente) integra i presupposti applicativi della normativa CFC, l’impresa dovrà selezionare un diverso codice identificativo di un altro sito produttivo al fine di identificare la *branch* esente.

Credito di imposta estero

In tema di credito di imposta estero, dall’imposta dovuta in Italia devono essere scomutate le eventuali eccedenze positive di imposta estera riportabili; è stato precisato che si deve procedere al ricalcolo delle eccedenze di imposta nazionali ed estere *“separando, all’interno del medesimo Paese, quelle attribuibili alle stabili organizzazioni esenti rispetto a quelle imputabili agli altri redditi esteri compilando più moduli del quadro CE”*.



Nella Risoluzione è stato ricordato che il DPCM 26 luglio 2017 ha prorogato i termini per la presentazione della Dichiarazione dei Redditi al 31 ottobre 2017; al fine di applicare i chiarimenti resi nella Risoluzione potrà essere presentata una dichiarazione integrativa/sostitutiva³ entro 90 giorni dalla data del 31 ottobre 2017 (i.e. entro il 29 gennaio 2018). Tenuto conto delle oggettive condizioni di incertezza derivanti dalle incongruenze riscontrate tra i Modelli Dichiarativi 2017 e il Provvedimento, nell'ipotesi in cui le Dichiarazioni presentate non siano adeguate ai chiarimenti forniti non troveranno applicazione le sanzioni.

³ Ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

GIURISPRUDENZA

3.1

Reati Fiscali - Corte di Cassazione, 9 gennaio 2018, n. 232

Nella Sentenza n. 232 la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema della scissione societaria e del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 74/2000⁴. In particolare, è stato ritenuto che con riferimento a tale reato anche una singola operazione di scissione societaria può essere idonea *"se valutata in relazione non soltanto al momento in cui l'atto di scissione viene posto in essere, ma anche in relazione alle vicende successive alla scissione, a costituire quell'atto negoziale fraudolento/simulato ad integrare il reato in questione"*. Si rimanda anche alle sentenze del 19 febbraio 2015, n. 7618 e 3 luglio 2015, n. 28241.

3.2

Riscossione tributi - Corte di Cassazione, 11 gennaio 2018, n. 440

La sentenza n. 440 ha precisato che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non può rateizzare il debito fiscale qualora l'Amministrazione Finanziaria - nel caso di specie il Comune di Roma - non abbia attribuito all'esattore la facoltà di dilazionare i pagamenti dei relativi tributi iscritti a ruolo. Più in particolare, a giudizio dei giudici, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non aveva potuto *"concedere la rateazione in quanto il Comune di Roma, ai sensi della vigente normativa intendeva mantenere la gestione in proprio dell'istruttoria delle istanze di rateazione prodotte dai contribuenti sulle somme iscritte a ruolo"*. (cfr. sul tema anche Corte di Cassazione, sentenze n. 23587/2016, n. 15026/2014 e n. 11682/2007).

⁴ Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte costituisce un reato di pericolo, integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare - secondo un giudizio *ex ante* - l'attività recuperatoria della amministrazione finanziaria.

TAX NEWSLETTER | 1-15 GENNAIO 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 15 GENNAIO 2018.
LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRÀ LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM